



**COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA**  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI  
COMUNE D'EUROPA

**PROPAGANDA ELETTORALE**

**IL SINDACO AVVISA**

Che a partire dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da **venerdì 10 maggio 2024** sono vietati il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le insegne delle sedi dei partiti) la propaganda luminosa mobile.

Nel medesimo periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, e quindi a partire da **sabato 25 maggio 2024** e sino alla **chiusura delle operazioni di voto**, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Nel giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da **sabato 8 giugno a domenica 9 giugno 2024** e **fino alla chiusura delle operazioni di voto**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

S. Stefano di Camastra, 10.05.2024



Il Sindaco